Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 14 febbraio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2460.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1667, relativo alla concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico per gli incidenti di volo verificatisi in Africa Orientale durante le operazioni militari dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV . . . . Pag. 570

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2461.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1936-XIV, n. 2530, recante disposizioni concernenti la liquidazione della pensione od assegni di guerra al personale delle Forze armate. Pag. 570

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2462.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1275, inteso a prorogare al 30 giugno 1938-XVI la validità dell'Accordo stipulato in Roma il 7 novembre 1936-XV concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia . . . . Pag. 570

REGIO DECRETO 10 maggio 1937-XV, n. 2463.
Aggiornamento del R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 1150, e del R. decreto-legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, riguardanti la concessione della medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale Italiana . . . . Pag. 571

REGIO DECRETO 9 dicembre 1937-XVI, n. 2464.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione dei Figli di S. M. Immacolata, con sede in Roma . . . . Pag. 572

REGIO DECRETO 2 dicembre 1937-XVI, n. 2465.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di Maria Santissima Immacolata, in Borgo Carso di Littoria. Pag. 572

REGIO DECRETO 2 dicembre 1937-XVI, n. 2466.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di Maria Assunta in Cielo, in Borgo Podgora di Littoria. Pag. 572

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2467.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di San Michele Arcangelo, in Borgo San Michele di Littoria. Pag. 572

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2468.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, in Borgo Sabotino di Littoria. Pag. 572

REGIO DECRETO 29 novembre 1937-XVI, n. 2469.
Autorizzazione al presidente dell'Opera « Cardinale Maffi » di Pisa ad accettare una eredità . . . . Pag. 572

REGIO DECRETO 2 dicembre 1937-XVI, n. 2470.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di San Giuseppe, in Borgo Grappa di Littoria . . . Pag. 573

1938

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1938-XVI, n. 18.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38, per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità relativi agli eventi famigliari verificatisi a tutto il 30 giugno 1937-XV. Pag. 573

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 gennaio 1938-XVI.
Modificazione della composizione del Consiglio della Corporazione dello spettacolo . . . . Pag. 573

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 febbraio 1938-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa di prestiti di S. Croce di Trieste. Pag. 574

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1938-XVI.
Disposizioni concernenti il servizio delle cartelle di credito comunale e provinciale di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1900 . . . . Pag. 574

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: R. decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 13, concernente l'attribuzione del provento dell'addizionale su talune imposte erariali di cui al R. decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 639, nonchè lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, della somma di 30 milioni in relazione al provento della addizionale istituita con il successivo R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145 . . . . Pag. 575

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti ad acquistare due appezzamenti di terreno in Badia Pozzeveri (Lucca) . . . Pag. 575

Ministero delle finanze:

Diffida per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 % (1906) . . . . Pag. 575

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 575

Ministero delle comunicazioni:

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli . . . . Pag. 576

Sostituzione del rappresentante del Ministero dell'interno nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato. Pag. 576

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica Bacchiglione Fossa Paltana in provincia di Padova . . . . Pag. 576

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario Ronchi-Soarza in provincia di Piacenza e Cremona . . . Pag. 576

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di prestiti di S. Croce di Trieste . . . . Pag. 576

CONCORSI

Ministero delle corporazioni:

Proroga del concorso ad un posto di chimico in prova nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere. Pag. 576

Proroga del concorso a due posti di geologo allievo nel ruolo dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere . Pag. 576

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2460.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1667, relativo alla concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico per gli incidenti di volo verificatisi in Africa Orientale durante le operazioni militari dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1667, relativo alla concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico per gli incidenti di volo verificatisi in Africa Orientale durante le operazioni militari dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2461.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1936-XIV, n. 2530, recante disposizioni concernenti la liquidazione della pensione od assegni di guerra al personale delle Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 maggio 1936-XIV, n. 2530, recante disposizioni concernenti la liquidazione della pensione od assegni di guerra al personale delle Forze armate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2462.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1275, inteso a prorogare al 30 giugno 1938-XVI la validità dell'Accordo stipulato in Roma il 7 novembre 1936-XV concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1275, inteso a prorogare al 30 giugno 1938-XVI la validità dell'Accordo stipulato in Roma il 7 novembre 1936-XV concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO 10 maggio 1937-XV, n. 2463.

Aggiornamento del R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 1150, e del R. decreto-legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, riguardanti la concessione della medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 3 novembre 1894, n. 463, concernente la istituzione di una medaglia a ricordo delle campagne d'Africa, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 1150, che istituisce una medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale, modificato dal R. decreto-legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 504;

Attesa l'opportunità di estendere ad alcune categorie di personale in servizio in Africa Orientale durante il periodo 3 ottobre 1935-XIII-5 maggio 1936-XIV la concessione della medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale; di concedere la medaglia stessa, ma con nastro privo del gladio romano, ad alcune categorie di personale in servizio nelle Isole italiane dell'Egeo e in Libia nell'anzidetto periodo di tempo; di regolare per l'avvenire la concessione di tale medaglia sostituendola a quella istituita a ricordo delle campagne d'Africa;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per le finanze, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per aver diritto al conferimento della medaglia commemorativa istituita col R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 1150, è necessaria, fermo restando il disposto dell'art. 3 del citato Regio decreto, una permanenza di almeno due mesi anche non continuativi, a decorrere dal 3 ottobre 1935-XIII e non oltre il 5 maggio 1936-XIV, nei territori dell'Africa Orientale.

Art. 2.

La medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale può essere concessa anche a coloro i quali, militari o assimilati, civili, militarizzati o in altra posizione, si siano trovati per almeno due mesi anche non continuativi, posteriormente al 3 ottobre 1935-XIII e non oltre il 5 maggio 1936-XIV, in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati imbarcati su Regie navi dipendenti dal comando della divisione navale in Africa Orientale o su navi noleggiate, dislocate permanentemente in Africa Orientale, o abbiano comunque prestato servizio mobilitato alla dipendenza del Comando superiore di marina per l'Africa Orientale;

b) abbiano prestato servizio di Stato in Africa Orientale anche in qualità di prestatori d'opera a seguito di reparti operanti;

c) siano stati addetti in Africa Orientale, a seguito di reparti operanti, a lavori di pubblica utilità imposti da esigenze militari, anche se eseguiti da imprese private.

Art. 3.

Il conferimento della medaglia spetta altresì a coloro che, successivamente alla data del 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato o parteciperanno a cicli di operazioni di grande polizia coloniale, in immediato contatto col nemico, per un periodo, anche non continuativo, di almeno quattro mesi.

Tale concessione è estesa a coloro che raggiungono i quattro mesi cumulando, con periodi utili di servizio ai sensi del precedente comma, anche periodi di tempo inferiori a due mesi trascorsi in Africa Orientale nelle condizioni prescritte dall'art. 1, o nelle condizioni di cui all'art. 2, durante il periodo 3 ottobre 1935-XIII-5 maggio 1936-XIV.

Art. 4.

La medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale è pure concessa, ma con nastro privo di gladio romano, a tutti coloro che posteriormente alla data del 3 ottobre 1935-XIII e non oltre il 5 maggio 1936-XIV e per almeno due mesi, anche non continuativi, abbiano prestato servizio per esigenze militari derivanti dall'avvenuta mobilitazione e siano compresi in una delle seguenti categorie:

a) personale delle Forze armate dello Stato ed assimilato che abbia fatto parte di unità mobilitate in Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo;

b) personale delle Forze armate dello Stato ed assimilato imbarcato su navi trasporto e su navi ospedale destinate in Africa Orientale per esigenze di mobilitazione;

c) marittimi imbarcati su navi noleggiate o comunque adibite a trasporti per l'Africa Orientale per esigenze di mobilitazione;

d) personale addetto alle linee aeree in servizio per l'Africa Orientale per esigenze di mobilitazione;

e) assimilati, civili, militarizzati o in altra posizione, che abbiano prestato servizio di Stato in Africa Orientale anche in qualità di prestatori d'opera o siano stati addetti a lavori di pubblica utilità connessi ad esigenze militari anche se eseguiti da imprese private.

Nel computo dei due mesi previsti dal presente articolo sono considerati i periodi di tempo inferiori a due mesi trascorsi in Africa Orientale nelle condizioni prescritte dall'art. 1 o nelle condizioni di cui all'art. 2.

Art. 5.

Il periodo di due o di quattro mesi di cui ai precedenti articoli, è computato dalla data di imbarco per i territori indicati a quello di sbarco in Patria.

Art. 6.

Nessun limite di permanenza è applicato a coloro che abbiano riportato ferite, mutilazioni od infermità contratte in servizio o per cause di servizio, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare.

Art. 7.

La medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale può altresì essere concessa, con nastro privo di gladio romano, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai militarizzati, agli assimilati e al personale civile addetto ai servizi civili dipendente dai Governi che posteriormente al 5 maggio 1936-XIV si siano trovati in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto per ragioni di servizio di Stato almeno due anni di permanenza ininterrotta nell'Africa Orientale Italiana;

b) abbiano esercitato la carica di governatore generale, vice governatore generale, governatore, segretario generale, capo di stato maggiore del Governo generale, comandante delle Forze navali, comandante superiore di marina, comandante superiore d'aeronautica, comandante delle Forze armate di ciascun Governo.

La predetta medaglia commemorativa può altresì essere concessa, con nastro privo di gladio romano, a coloro che abbiano esercitato, posteriormente al 5 maggio 1936-XIV, e per il periodo ininterrotto di due anni, le funzioni di ispettore del Partito, ispettore del lavoro e segretario federale del Partito nell'Africa Orientale Italiana.

Art. 8.

Per ogni anno di campagna o di permanenza in Africa Orientale, potrà essere apposta sul nastro della medaglia una fascetta d'argento con incise le indicazioni delle campagne o delle operazioni di grande polizia coloniale o dell'anno di permanenza.

Art. 9.

A decorrere dal 3 ottobre 1935-XIII la concessione della medaglia a ricordo delle campagne d'Africa, istituita con R. decreto 3 novembre 1894, n. 463, è sostituita da quella della medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale, alle condizioni stabilite dal R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 1150, modificato dal R. decreto-legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, e dal presente decreto, salvi beninteso i diritti di quanti già siano insigniti di detta medaglia a ricordo delle campagne d'Africa.

Art. 10.

Il presente decreto ha vigore dal 10 luglio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1937-XVI, n. 2464.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione dei Figli di S. M. Immacolata, con sede in Roma.

N. 2464. R. decreto 9 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione dei Figli di S. M. Immacolata, con sede in Roma, via del Mascherone n. 54-59, e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 1.580.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 2 dicembre 1937-XVI, n. 2465.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di Maria Santissima Immacolata, in Borgo Carso di Littoria.

N. 2465. R. decreto 2 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Velletri, in data 1° gennaio 1937, relativo alla erezione della nuova parrocchia di Maria Santissima Immacolata, in Borgo Carso di Littoria.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 2 dicembre 1937-XVI, n. 2466.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di Maria Assunta in Cielo, in Borgo Podgora di Littoria.

N. 2466. R. decreto 2 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Velletri, in data 1° gennaio 1937, relativo alla erezione della nuova parrocchia di Maria Assunta in Cielo, in Borgo Podgora di Littoria.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2467.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di San Michele Arcangelo, in Borgo San Michele di Littoria.

N. 2467. R. decreto 25 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Velletri, in data 1° gennaio 1937, relativo alla erezione della nuova parrocchia di S. Michele Arcangelo, in Borgo S. Michele di Littoria.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2468.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, in Borgo Sabotino di Littoria.

N. 2468. R. decreto 25 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Velletri, in data 1° gennaio 1937, relativo alla erezione della nuova parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, in Borgo Sabotino di Littoria.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 29 novembre 1937-XVI, n. 2469.
Autorizzazione al presidente dell'Opera « Cardinale Maffi » di Pisa ad accettare una eredità.

N. 2469. R. decreo 29 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Opera « Cardinale Maffi » di Pisa viene autorizzato ad accettare l'eredità del comm. prof. Francesco Casagli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 2 dicembre 1937-XVI, n. 2470.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di San Giuseppe, in Borgo Grappa di Littoria.

N. 2470. R. decreto 2 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Velletri, in data 1° gennaio 1937, relativo alla erezione della nuova parrocchia di San Giuseppe in Borgo Grappa di Littoria.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1938-XVI, n. 18.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38, per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità relativi agli eventi famigliari verificatisi a tutto il 30 giugno 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 24 giugno 1937-XV, n. 942;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di aumentare ulteriormente della somma di lire 3.000.000 l'assegnazione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, numero 236, per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità relativi agli eventi famigliari verificatisi a tutto il 30 giugno 1937;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegnazione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 236, convertito nella legge 6 aprile 1936, numero 680, per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità relativi agli eventi famigliari verificatisi a tutto il 30 giugno 1937, è ulteriormente aumentata della somma di lire 3.000.000.

Art. 2.

Lo stanziamento del capitolo n. 336 « Premi di nuzialità e natalità, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1937-38, è aumentato di lire tre milioni (lire 3.000.000) ».

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 67. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 gennaio 1938-XVI.

Modificazione della composizione del Consiglio della Corporazione dello spettacolo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 giugno 1934, con cui venne costituita la Corporazione dello spettacolo;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di modificare la composizione del Consiglio della Corporazione dello spettacolo, a seguito dell'attribuzione alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti delle categorie dei registi e scenotecnici e degli scenografi;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto costitutivo della Corporazione dello spettacolo, è sostituito il seguente:
« Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di trentasei membri dei quali:
a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;
b) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per le imprese di gestione dei teatri e dei cinematografi;
c) cinque rappresentanti dei datori di lavoro, di cui uno per i teatri gestiti da enti pubblici, uno per le imprese liriche e di operette, uno per gli enti di concerti, uno per i capocomici, uno per le radiotrasmissioni, e cinque rappresentanti dei lavoratori di cui uno per gli artisti di canto, uno per gli artisti di prosa, uno per i concertisti, uno per gli orchestrali, uno per gli addetti alle radiotrasmissioni;
d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori delle industrie affini (case di scenografia, di costumi e di attrezzi teatrali, edizioni fonomeccaniche);
e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le imprese di produzione cinematografica;
f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le case di noleggio di filmi;
g) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le imprese di spettacoli sportivi;
h) due rappresentanti degli editori;
i) due rappresentanti dei musicisti;
l) due rappresentanti degli autori del teatro drammatico e del cinematografo;
m) due rappresentanti dei registi, scenotecnici e scenografi;
n) il presidente della Società italiana autori ed editori;
o) il presidente dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;
p) il direttore generale dell'Opera nazionale dopolavoro.
Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria è compreso un rappresentante dei dirigenti di azienda ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1938 . Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(530)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 febbraio 1938-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa di prestiti di S. Croce di Trieste.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e di mettere in liquidazione la Cassa di prestiti di S. Croce di Trieste (Trieste) secondo le norme previste nel capo VIII del citato testo unico, in esito ad analoga istanza dell'assemblea generale dei soci della Cassa stessa;

Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa di prestiti di S. Croce di Trieste (Trieste) e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme contemplate dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(523)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1938-XVI.
Disposizioni concernenti il servizio delle cartelle di credito comunale e provinciale di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1900.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1900;

Determina:

Art. 1.

Le cartelle di credito comunale e provinciale 4,50 % di cui è autorizzata la emissione col R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1900, sono del valore nominale di L. 1000 ciascuna; e sono rappresentate nella circolazione da titoli al portatore unitari oppure comprendenti cinque, dieci, venti e cinquanta cartelle.

In luogo dei titoli al portatore possono essere emessi certificati nominativi comprendenti un numero qualsiasi di titoli.

Art. 2.

Le cartelle, staccate da matrici conservate dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, hanno una numerazione progressiva distinta per ciascun taglio.

I certificati nominativi hanno pure una numerazione progressiva propria e portano la indicazione dei numeri dei titoli che rappresentano.

Non sono ammesse riunioni o divisioni dei titoli al portatore.

Art. 3.

A ciascun titolo al portatore sono unite 40 cedole portanti il numero del titolo stesso pel pagamento degli interessi a semestri posticipati scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

I certificati contengono una tabella a caselle, per segnarvi i pagamenti semestrali delle singole rate d'interessi, e vari compartimenti per l'annotazione delle riduzioni.

I titoli, sia al portatore che nominativi, muniti del timbro a secco e del bollo demaniale, sono firmati dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal direttore capo della Ragioneria e dal direttore dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti o da chi per essi.

Le firme possono essere anche impresse a stampa in facsimile.

Art. 4.

In attesa dell'allestimento delle cartelle, la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale potrà, in loro vece, rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti, dichiarazioni cui sono applicabili i privilegi e le garanzie delle cartelle.

Art. 5.

Le cartelle di credito comunale e provinciale 4,50 % sono ammortizzabili per sorteggio in corrispondenza al rimborso dei mutui per i quali sono state emesse.

Il sorteggio ha luogo nel mese di ottobre di ciascun anno. I titoli estratti sono rimborsati alla pari a cominciare dal primo gennaio successivo alla estrazione, dalla quale data cessano di fruttare interessi.

Art. 6.

Il sorteggio delle cartelle da rimborsare viene effettuato, separatamente, tra i numeri che contraddistinguono i titoli dei vari tagli ed in proporzione all'importo dei titoli emessi.

Art. 7.

Per le operazioni di sorteggio vengono imbussolate in urne metalliche, distinte per taglio, apposite schede portanti i numeri di matrice dei titoli emessi a gruppi:

di cinque per i titoli di una o di cinque cartelle;
di tre per i titoli di dieci cartelle;
di due per i titoli di venti cartelle.

I numeri rappresentanti i titoli da cinquanta cartelle non saranno raggruppati.

Il sorteggio viene eseguito fra le dette schede con la avvertenza che se il numero dei titoli dei singoli tagli da rimborsare nell'anno, in base al piano di ammortamento della emissione, non fosse multiplo dei gruppi rappresentati da ciascuna scheda, si estraggono tante schede quante sono necessarie a coprire per eccesso il quantitativo dei titoli da rimborsare, considerando però non sorteggiati, dei titoli rappresentati dall'ultima scheda estratta, quelli eccedenti il quantitativo fissato.

La scheda viene poi rimessa nell'urna dopo aver cancellato dalla scheda stessa i numeri dei titoli considerati sorteggiati, i quali debbono essere in ordine progressivo a partire dal primo di quelli portati dalla scheda medesima.

Art. 8.

Per tutto quanto si attiene alla emissione, circolazione e al tramutamento, sorteggio, rimborso, annullamento di cartelle e versamento di esse in rimborso anticipato dei mutui, nonchè per quanto concerne le operazioni che potranno

farsi sulle cartelle medesime, sia al portatore che nominative, e il pagamento degli interessi semestrali, si applicano, ove non sia specificatamente disposto col presente decreto, le norme stabilite dal regolamento riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, approvato con decreto Luogotenenziale del 27 agosto 1916, n. 1151.

Art. 9.

In dipendenza dell'operazione di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1900, verrà istituito tra la Cassa depositi e prestiti e la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale un conto corrente fruttifero nel quale affluiranno le somme versate per acquisto delle cartelle.

Gli interessi del conto saranno liquidati in ragione del 4,50 % annuo, con decorrenza dal giorno del versamento in Tesoreria sulle somme capitale.

Dal conto corrente stesso verranno poi prelevate le somme da corrispondere al comune di Napoli a seguito della concessione dei mutui ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(525)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, ha presentato il 9 febbraio 1938-XVI, alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 13, concernente l'attribuzione del provento dell'addizionale su talune imposte erariali di cui al R. decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 639, nonchè lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, della somma di 30 milioni in relazione al provento della addizionale istituita con il successivo R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145.

(556)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti ad acquistare due appezzamenti di terreno in Badia Pozzeveri (Lucca).

Con R. decreto 20 gennaio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio successivo, l'Associazione nazionale combattenti è stata autorizzata ad acquistare in Badia Pozzeveri (Lucca) due appezzamenti di terreno per la costruzione della Casa del Combattente di quella Sezione.

(557)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 % (1906).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

E' stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906) n. 271488 di L. 147 intestato a Jussi Antonietta di Luigi, moglie di Corrado Giuseppe, domiciliata a Domodossola (Novara).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, sarà dato corso all'operazione richiesta, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 2 gennaio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(504)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Media dei cambi e dei titoli

del 10 febbraio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,20
Francia (Franco)	62,30
Svizzera (Franco)	440,50
Argentina (Peso carta)	5,13
Belgio (Belga)	3,22
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,75
Danimarca (Corona)	4,25
Norvegia (Corona)	4,7835
Olanda (Fiorino)	10,6175
Polonia (Zloty)	360,60
Portogallo (Scudo)	0,8654
Svezia (Corona)	4,907
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73,15
Id. 3,50% (1902)	70,475
Id. 3 % Lordo	52,20
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,05
Id. Id. 5 % (1936)	93,80
Rendita 5% (1935)	93,25
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,95
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,15
Id. Id. 5 % - Id. 1941	103,075
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,025
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,85

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 5 gennaio 1938-XVI, è stata confermata in carica sino al 31 dicembre 1938-XVII, la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli, composta dei signori:

Cav. uff. ing. prof. dott. Felice Calvanese, ispettore reggente nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presidente;

On. maestro Adriano Lualdi, direttore del Regio conservatorio di musica di Napoli, membro;

Sig. Roberto Romano, perito industriale, tecnico dell'Istituto superiore elettrotecnico della Regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Napoli, membro;

Cav. Rodolfo Bovenzi, capo ufficio postale telegrafico di 2ª classe, segretario.

(487)

Sostituzione del rappresentante del Ministero dell'interno nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 30 dicembre 1937-XVI, il comm. dott. Francesco Battiati, vice prefetto, è stato nominato membro del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato, quale rappresentante del Ministero dell'interno, in sostituzione del comm. dott. Salvatore Rosa.

(488)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica Bacchiglione Fossa Paltana in provincia di Padova.

Con decreto Ministeriale 29 gennaio 1938-XVI, n. 146, sono state approvate alcune modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Bacchiglione Fossa Paltana, con sede in Padova, deliberate dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza 27 novembre 1937.

(491)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario Ronchi-Soarza in provincia di Piacenza e Cremona.

Con R. decreto 23 luglio 1937, n. 3531, registrato dalla Corte dei conti il 24 dicembre 1937, al registro 16, foglio 126, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario Ronchi-Soarza, in provincia di Piacenza e Cremona.

(492)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di prestiti di S. Croce di Trieste.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa di prestiti di S. Croce di Trieste (Trieste) secondo le norme previste nel capo VIII del citato testo unico;

Dispone:

Il dott. Gioacchino Palutan fu Edmondo è nominato Commissario liquidatore della Cassa di prestiti di S. Croce di Trieste (Trieste) ed i sigg. cav. Pasquale Manes di Adamo, Luigi Fabris fu Giovanni e Cristiano Tenze fu Giacomo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(524)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga del concorso ad un posto di chimico in prova nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 13 settembre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 ottobre successivo, reg. n. 5, foglio 131, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1937-XV, n. 251, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami ad un posto di chimico in prova (grado IX, gruppo *A*) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere;

Considerata la necessità di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso per titoli e per esami ad un posto di chimico in prova (grado IX, gruppo *A*) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, indetto con il decreto ministeriale 13 settembre 1937-XV, nelle premesse citato, è prorogato a tutto il 24 marzo 1938-XVI.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI

(540) *Il Ministro:* LANTINI.

Proroga del concorso a due posti di geologo allievo nel ruolo dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 13 settembre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 ottobre 1937-XV, reg. n. 5, foglio 129, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1937-XV, n. 251, col quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di geologo allievo in prova (grado X, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere;

Considerata la necessità di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso suddetto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso a due posti di geologo allievo in prova (grado X, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 13 settembre 1937-XV, nelle premesse citato, è prorogato a tutto il 24 marzo 1938-XVI.

Ai concorrenti che trovansi nelle condizioni di cui ai commi 3° e 4° dell'art. 4 del predetto decreto Ministeriale è consentito di presentare entro il giorno sopraindicato la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i termini previsti nello stesso art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI

(541) *Il Ministro:* LANTINI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.